

## **BONUS IRPEF PER LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI**

(Decreto Legge n. 66 del 24/4/2014 – Circolare n. 8/E del 28/4/2014 – Circolare n. 9/E del 14/5/2014)

### • **CONDIZIONI PER BENEFICIARE DEL BONUS**

Devono sussistere contemporaneamente tre condizioni:

#### **1) La tipologia di reddito prodotto**

Il reddito complessivo nell'anno d'imposta 2014 deve essere costituito da almeno uno dei seguenti redditi:

- Redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 comma 1 del TUIR (sono esclusi i redditi da pensione, ma sono incluse le prestazioni a sostegno del reddito come la cassa integrazione, l'indennità di mobilità, l'indennità di disoccupazione in quanto costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente)
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 comma 1 del TUIR quali:  
compensi percepiti dai soci di cooperative  
indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità  
somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale  
redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata o continuativa  
remunerazioni dei sacerdoti  
prestazioni pensionistiche complementari  
compensi per lavoratori socialmente utili

#### **2) La sussistenza di un'imposta a debito al netto delle detrazioni per lavoro**

L'imposta lorda determinata sui redditi elencati al punto 1) deve essere superiore alle detrazioni da lavoro. Ai fini del diritto a beneficiare del bonus non rileva il fatto che l'imposta lorda venga azzerata da detrazioni diverse da quelle di lavoro dipendente (ad esempio detrazioni per familiari a carico o detrazioni per oneri)

#### **3) l'importo del reddito complessivo**

Per l'anno d'imposta 2014 il reddito complessivo non deve essere superiore a € 26.000.

Il reddito complessivo è determinato dalla somma di tutti i redditi posseduti dal contribuente al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, esclusi i redditi assoggettati all'imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività, inclusi i redditi assoggettati a cedolare secca.

### • **IMPORTO DEL BONUS**

- se il reddito complessivo non è superiore a € 24.000 → bonus € 640
- se il reddito complessivo è superiore a € 24.000 ma non a € 26.000 →  $\text{bonus} = 640 \times [ (26.000 - \text{reddito complessivo}) / 2.000 ]$

In caso di rapporto di lavoro di durata inferiore all'anno, l'importo del bonus spettante deve essere rapportato al numero di giorni lavorati nell'anno per i quali spettano le detrazioni per lavoro (sono irrilevanti le particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro quali il part time orizzontale o verticale).

Il bonus spetta, nella misura fissata dalla norma, sulle retribuzioni erogate da maggio a dicembre; quindi, il sostituto d'imposta dovrà dividere quanto spettante per i mesi di lavoro. In caso di rapporto continuativo nel 2014, l'importo del bonus sarà diviso per 8.

Il bonus potrà slittare a giugno solo nei casi in cui il pagamento a maggio non sia possibile «per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni».

Per espressa previsione del comma 1-bis dell'art. 13 del TUIR, il credito (bonus) “*non concorre alla formazione del reddito*” e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale.

#### • ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

L'erogazione del bonus non avviene su richiesta da parte del dipendente, ma viene calcolata automaticamente dal sostituto d'imposta dopo averne verificato la spettanza.

Sono sostituti d'imposta:

- gli enti e le società indicati nell'art. 73, comma 1, del TUIR;
- le società e associazioni indicate nell'art. 5 del TUIR;
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 55 del TUIR;
- le imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- il curatore fallimentare;
- il commissario liquidatore;
- il condominio;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato, e della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

I sostituti d'imposta devono:

- attribuire il bonus sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso;
  - utilizzare, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga;
  - indicare il bonus nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD)
- Fino alla data di pubblicazione del modello CUD 2015 per il periodo d'imposta 2014, l'importo del credito erogato al lavoratore, nonché quello maturato e non erogato, dovranno essere indicati nelle annotazioni del CUD 2014 con codice ZZ;
- indicare gli importi non versati per effetto delle nuove disposizioni nel modello 770.

L'importo del credito spettante va sempre ripartito, con criteri oggettivi e costanti, tra le retribuzioni dell'anno 2014.

Per i rapporti di lavoro che si protraggono per l'intero anno 2014, non è consentito, dividere l'importo del credito di € 640 su base annua per le 12 mensilità, ed erogare € 53,33 per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014 (totale € 426,67), erogando solo a conguaglio la differenza (€ 213, 33).

#### • ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a € 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

In caso di mancato recupero di crediti non spettanti da parte del sostituto d'imposta, il contribuente è obbligato a provvedere alla restituzione mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2014.

#### • **CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA**

I soggetti titolari, nel corso dell'anno 2014, di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati rientranti nel bonus, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta (ad es. datore di lavoro domestico), possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014.

Tale possibilità si applica anche ai contribuenti per i quali il bonus spettante per l'anno d'imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta e ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014.

#### • **CASI PARTICOLARI**

Il bonus spetta anche:

- **ai lavoratori che percepiscono somme a sostegno del reddito come la cassa integrazione guadagni, l'indennità di mobilità e di disoccupazione. Il diritto al bonus è da considerare "automatico" perché le somme percepite costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente quindi ad essi assimilabili. Spetta all'ente erogatore INPS in qualità di sostituto d'imposta il compito di determinare direttamente l'importo del credito spettante sulla scorta dei dati in suo possesso;**
- ai soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro per i quali spettano le detrazioni, imponibili in Italia;
- ai lavoratori c.d. frontalieri, per i quali la verifica della spettanza del credito e la determinazione del relativo importo in relazione al reddito complessivo va effettuata tenendo conto del reddito di lavoro dipendente eccedente l'importo di € 6.700.